



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO**

R.G.N. 8745/2022

Cron.

Rep.

Ud. 12/03/2024

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. LUCIA ESPOSITO - Presidente - CC
- Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere -
- Dott. ROBERTO RIVERSO - Rel. Consigliere -
- Dott. ANTONELLA PAGETTA - Consigliere -
- Dott. CARLA PONTERIO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 8745-2022 proposto da:

~~████████████████████~~, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ~~ROBERTO~~ ~~██████████~~;

- ricorrente -

contro

2024 ~~ERG-ENERGIA~~ S.C., in persona del legale rappresentante pro
1151 tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ~~ROBERTO PIAZZANO~~;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 476/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 22/09/2021 R.G.N. 243/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO.

Fatti di causa

1.- La Corte d'appello di Torino, con la sentenza in atti, ha rigettato l'appello proposto da ~~██████████~~ Antonio socio lavoratore, avverso la sentenza del tribunale di Ivrea che aveva rigettato la domanda svolta nei confronti di ~~██████████~~

Pubblicato in: **GIURNALE DI DIRITTO DEL LAVORO** - Anno LXXV - Fascicolo 17 - Roma, 12/05/2024 - Pagina 1151

4.- Per contro, ciononostante, secondo la Corte d'appello, andava condivisa la soluzione negativa assunta dal giudice di primo grado, il quale aveva affermato che non sussistesse un interesse ad agire in capo al ricorrente per l'accertamento della maggiore contribuzione ad egli dovuta, in mancanza di un pregiudizio concreto e attuale derivante dalla condizione lamentata ed in relazione alla mancata deduzione del risultato utile che la pronuncia del solo accertamento invocato dal lavoratore avrebbe potuto determinare.

In particolare, secondo la Corte d'appello, per integrare i presupposti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità e poter agire con la domanda di accertamento dei contributi, l'appellante avrebbe dovuto allegare e provare, in termini puntuali, non solo di aver svolto attività lavorative a tempo pieno nel corso del rapporto per cui è causa, ma anche e specialmente che il mancato computo del tempo pieno e, per converso, il mero computo del solo tempo parziale (al 50%) a fronte dell'attività di lavoro prestata, lo avesse deprivato sul piano contributivo di una quota di versamenti utili al fine del conseguimento della possibilità di fruire del trattamento pensionistico.

5.- Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione ~~Al~~ con un motivo al quale ha resistito ~~FM~~ con controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell'art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l'unico motivo di ricorso ex art.360 n. 3 c.p.c. il ricorrente ha lamentato la violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, in relazione agli artt. 2115 e 2116 c.c. ed in relazione all'art. 38 Cost. e 100 c.p.c. relativamente all'obbligo del datore di lavoro di provvedere ai versamenti contributivi, al diritto del lavoratore alla contribuzione ed

TRIBUNALE DI TORINO - SEZIONE I - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - RICORSO N. 1151/2024 - DATA PUBBLICAZIONE 02/05/2024

all'interesse ad agire per ottenerne il riconoscimento
giudiziale.

2.- Viene ricordato nel ricorso che il lavoratore è titolare nei confronti del datore di lavoro di un diritto soggettivo alla regolarità della sua posizione contributiva, diritto che trova fondamento sia nell'art. 38 della Carta costituzionale, sia nell'art. 2116 del c.c. che al secondo comma prevede che l'imprenditore sia responsabile, verso il lavoratore, per il danno che deriva al lavoratore dal mancato corretto versamento contributivo. A fronte di tale diritto al corretto versamento contributivo sorge il diritto del lavoratore ad ottenere l'accertamento giudiziale della omissione conseguentemente alla responsabilità per inadempimento del datore di lavoro.

3.- Ciò posto, va, preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente per difetto di specificità e sotto il profilo della mancata censura delle affermazioni in diritto e di fatto contenute nella sentenza impugnata.

Al contrario, come emerge dalle premesse di fatto, con il motivo proposto il ricorrente ha censurato specificamente la *ratio decidendi* della impugnata sentenza sostenendo che, come già dedotto nella domanda svolta, sussistesse il proprio interesse ad accertare che l'impegno lavorativo e l'orario di lavoro osservato nel periodo dal 2.4.2007 al 4.4.2009 fosse stato a tempo pieno e cioè di oltre quaranta ore settimanali e non a part time, come formalmente indicato dalla convenuta; e che, conseguentemente, il datore fosse tenuto a versare presso l'INPS la contribuzione per un rapporto di lavoro a tempo pieno, per un autista inquadrato nel V livello del Ccnl Trasporto merci.

In proposito il ricorrente ha pure ribadito che la sussistenza del proprio interesse all'accertamento dell'omissione contributiva in discorso fosse evidente posto che " accertata

giudiziale sia condizionata dall'allegazione e dimostrazione "in termini puntuali", come sostiene la Corte di merito, del diritto ad una specifica prestazione pensionistica sul quale abbia finito per incidere l'omissione datoriale di pagamento dei contributi.

6.- Il motivo è manifestamente fondato, essendo *ius receptum* nella giurisprudenza di legittimità che il lavoratore abbia diritto di agire nei confronti del datore di lavoro per l'accertamento dell'omissione contributiva prima ancora del maturare di qualsiasi danno previdenziale (che è invece legato, come è noto, alla prescrizione della contribuzione ed al prodursi della mancata erogazione della prestazione per testuale previsione dell'art.2116,2° comma).

7.- Tali principi sono stati ribaditi da Codesta Sezione lavoro della Suprema Corte di cassazione in numerosi arresti, nei quali si è affermato costantemente che, a fronte di una "irregolarità contributiva", il lavoratore ha la possibilità, prima del raggiungimento dell'età pensionabile, di "esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art.2116 c.c. oppure un'azione di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso".

Così Cass. Sez. lav. n. 26990/2005; Cass n. 22660/2016; Cass. 22/1/2015 n.1179, Cass. 8/6/2021 n.15947; Cass. n. 36321 del 13/12/2022; Cass. n. 5825/1995; e Cass. n. 7104 del 1992, Cass. n. 1304/1971, n. 1374/1974, n. 2392/1965 e n. 912/1966; e in senso conforme: Cass. n. 10528/1997, n. 22751/2004; n. 26990/2005; n. 13997/2007; n. 2630/2014, n. 21300/2014; n. 1179/2015, n. 22660/2016; e in termini esatti o analoghi Cass 3.12.2004, n. 22751; Cass. 20.3.2001, n. 3963; Cass 2.11.1998, n. 10945; Cass. 26.5.1995, n. 5825; Cass. 26.10.1982, n. 5612; Cass. 2.4.1982, n. 2048; 24.1.1981, n. 551; 9.7.1979, n. 3933; precisandosi che tale tutela è esperibile anche nel corso del

verificarsi dell'evento protetto o nel diritto al risarcimento dei danni per il mancato conseguimento di tale prestazione.

12.- Come si è visto, di tale interesse si è fatta carico, da sempre, la giurisprudenza di legittimità riconoscendo con orientamento risalente e consolidato, il diritto del lavoratore alla tutela della regolarità della sua posizione contributiva (c.d. diritto alla regolarizzazione contributiva) anche nei confronti del datore di lavoro, pur nel rispetto dell'autonomia dei rapporti, attraverso il meccanismo dell'accertamento, anche incidentale.

"Posto che l'omissione della contribuzione produce un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato, dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile, e, dall'altro, dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, se ne è desunto che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono, una volta raggiunta l'età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 c.c., mentre, prima ancora del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva, a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c., ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso" (Così, Sez. L, n. 5825/1995, e in senso conforme Sez. L n. 10528/1997, n. 22751/2004; Sez. L, n. 26990/2005; n.

Fi... ..

20.- Premesso che l'eventuale espletamento di quest'ultimo estremo incombente sarebbe comunque subordinato all'identificazione di una domanda di condanna da parte del giudice di merito (da effettuarsi in base all'individuazione dell'effettiva finalità che spinge l'attore a promuovere il giudizio; Cass. n. 19435 del 20/07/2018; Cass. n. 5832/21), nel caso di specie tale possibilità è però - per definizione - esclusa in considerazione del fatto che si discute, pacificamente, di una domanda di accertamento e non di condanna.

21.- Dell'impugnata sentenza s'impone, perciò, la cassazione in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'Appello di Torino, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione del seguente principio di diritto: "Il lavoratore, a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione contributiva, ha sempre l'interesse ad agire, sul piano contrattuale, nei confronti del datore di lavoro, per l'accertamento della debenza dei contributi omessi in conseguenza dell'effettivo lavoro svolto, prima ancora della produzione di qualsivoglia danno sul piano della prestazione previdenziale e senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell'INPS".

22.- Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 marzo 2024

La Presidente
Dott.ssa Lucia Esposito